

Associazione «Compasso»

STATUTI

I Nome, sede legale e scopo

Art. 1 Nome e sede dell'associazione

Sotto il nome di "Compasso" esiste un'associazione senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 60 ss. dello ZGB, con sede legale a Zurigo.

Art. 2 Scopo dell'associazione

1. L'associazione sviluppa strategie e mantiene i processi per sostenere i datori di lavoro e coordinare i partner del sistema per l'identificazione precoce, il mantenimento delle competenze nel mercato del lavoro e il reinserimento.
2. L'associazione sviluppa nuove idee e scambia idee tra le varie discipline.
3. L'associazione comunica attivamente per i datori di lavoro, i partner del sistema e il pubblico.
4. L'associazione è politicamente neutrale e senza scopo di lucro.

II Soci

Art. 3 Soci

L'Associazione è composta da membri a pieno titolo, membri associati e membri patrocinatori.

1. I membri effettivi dell'Associazione sono persone giuridiche di diritto pubblico e privato e hanno diritto di voto.
2. I membri associati dell'associazione sono persone giuridiche che offrono servizi commerciali nel campo della diagnosi precoce, della mediazione e della gestione della salute sul lavoro che sono correlati allo scopo dell'associazione. Non hanno diritto di voto.
3. Le persone fisiche sostengono l'associazione ideologicamente come mecenati. Il contributo di patrocinio porta all'adesione al patrocinio. È necessaria solo una domanda scritta senza autorizzazione all'ammissione. Non hanno diritto di voto.
4. Le domande scritte di ammissione (socio ordinario e socio associato) devono essere inviate all'ufficio. Il Comitato esecutivo deciderà sull'assegnazione alle categorie e sull'ammissione provvisoria dei membri dell'Associazione nel corso dell'anno. L'Assemblea generale decide sull'ammissione definitiva dei membri su proposta del Comitato esecutivo. Il Comitato esecutivo decide sull'adesione aggiuntiva al Think Tank.

Art. 4 Ritiro ed esclusione

1. L'adesione termina per le persone giuridiche con le dimissioni, l'esclusione o lo scioglimento, per le persone fisiche con le dimissioni, l'esclusione, lo scioglimento o la morte.

2. Un socio può dimettersi con un preavviso di sei mesi, da inviare per iscritto all'ufficio, alla fine di un anno solare. Le dimissioni ricevute in tempo utile saranno confermate dall'ufficio.
3. Un membro può essere espulso dall'Associazione in qualsiasi momento, senza dover fornire una motivazione. La decisione di escludere un socio è presa dall'Assemblea generale dopo aver ascoltato il socio.
4. I soci dimissionari o espulsi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Gli obblighi per l'anno in corso devono essere rispettati in ogni caso.

III Organizzazione

Art. 5 Organi associativi

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale
- il Consiglio direttivo
- il comitato consultivo
- l'ufficio
- il think tank
- i revisori

Art. 6 Assemblea generale

1. L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione.
2. L'Assemblea generale si riunisce una volta all'anno. Di norma, si terrà entro 6 mesi dalla fine dell'anno associativo. Si riunisce anche su delibera del Consiglio direttivo o su richiesta di un quinto dei soci. Al posto della riunione può essere indetta una votazione.
3. La convocazione di un'assemblea generale deve essere inviata ai soci (soci effettivi/associati) almeno 20 giorni prima della riunione, indicando l'ordine del giorno e allegando i documenti pertinenti. Le mozioni dei membri dell'Associazione devono essere presentate per iscritto al Presidio almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.
4. Ogni membro effettivo dispone di un voto, mentre i membri associati non hanno diritto di voto. L'Assemblea generale prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei voti presenti. Il Presidium non vota, ma ha il voto decisivo.
5. L'Assemblea generale dei soci ha tutti i poteri non delegati ad altri organi dalla legge o dallo Statuto.

In particolare, ha i seguenti doveri inalienabili:

- a) Approva lo Statuto; le delibere possono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti.
- b) Elegge il Presidio, il Consiglio direttivo e i Revisori dei conti.
- c) Approva i conti annuali e la relazione dei revisori.

- d) Stabilisce le quote associative.
 - e) Decide sull'ammissione e sull'esclusione dei membri.
 - f) Decide in merito allo scioglimento dell'Associazione.
6. I risultati delle riunioni devono essere registrati.

Art. 7 Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di gestione strategica dell'Associazione.
2. Di norma, il Consiglio esecutivo è composto da un massimo di tredici persone. Vengono elette persone fisiche, anche come rappresentanti di persone giuridiche. La presidenza e la vicepresidenza devono essere ricoperte.
3. Il mandato è di quattro anni. Se durante il mandato si tengono elezioni suppletive, i nuovi eletti completano il mandato dei loro predecessori. Sono possibili rielezioni.
4. Il Comitato esecutivo si costituisce da solo. Si riunisce su invito del Presidente. Il quorum è raggiunto quando è presente la maggioranza dei membri. Il Presidio non vota, ma in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il Consiglio può decidere l'eventuale formazione di comitati o gruppi di progetto e la loro costituzione e ha la possibilità di concedere ad altre organizzazioni correlate un posto senza diritto di voto nel Consiglio o nel Think Tank.
6. Il Consiglio di amministrazione è responsabile dei seguenti compiti:
 - a) Elegge l'ufficio e ne supervisiona il lavoro.
 - b) Definisce i compiti, le competenze e le responsabilità dell'ufficio e li espone in un elenco di mansioni.
 - c) Prepara l'Assemblea Generale ed è responsabile dell'esecuzione delle sue risoluzioni.
 - d) Egli/ella conduce gli affari quotidiani e rappresenta l'Associazione all'esterno.
 - e) Nomina i membri del comitato consultivo.
 - f) Decide l'ammissione e l'esclusione dei membri del think tank dopo aver ascoltato i membri del think tank stesso. Nel fare ciò, deve garantire una composizione equilibrata.
 - g) È responsabile dell'attuazione concettuale dello scopo dell'associazione.
 - h) È responsabile della pianificazione annuale e approva la relazione annuale e la sua pubblicazione.
 - i) È responsabile delle finanze.
7. I risultati delle riunioni devono essere registrati.

Art. 8 Comitato consultivo

1. Il Comitato consultivo è l'organo consultivo dell'Associazione.
2. L'adesione all'associazione non è obbligatoria per i membri del comitato consultivo.
3. Il mandato è di quattro anni. Se durante il mandato si tengono elezioni suppletive, i nuovi eletti completano il mandato dei loro predecessori. Sono possibili rielezioni.
4. Se necessario, il Presidente del Consiglio di amministrazione può organizzare una riunione o un invito dei comitati consultivi.
5. Il comitato consultivo assicura un ampio sostegno ai gruppi di interesse. È responsabile dei seguenti compiti:
 - a) Promuove i contatti con le imprese, le associazioni, l'amministrazione e la politica.
 - b) Promuove la pubblicità dell'associazione.

Art. 9 Ufficio

1. L'Ufficio esecutivo è responsabile dell'attuazione operativa delle decisioni del Consiglio.
2. Il Segretariato svolge il proprio lavoro in conformità con il mandato.
3. Il Capo della Segreteria e il Capo dello Sviluppo professionale partecipano alle riunioni del Consiglio esecutivo con funzioni consultive.

Art. 10 Serbatoio di pensiero

1. Il think tank è un gruppo di lavoro interdisciplinare composto da rappresentanti dell'economia, del governo federale e di gruppi di interesse.
2. L'adesione al Think Tank richiede l'iscrizione completa all'associazione. L'adesione aggiuntiva è associata a un'ulteriore quota associativa.
3. Il Think Tank si riunisce su invito del Segretariato e si concentra sui seguenti temi:
 - a) Lavorare su innovazioni e priorità tematiche nell'area del riconoscimento precoce, del mantenimento dell'occupabilità e del reinserimento dei dipendenti.
 - b) Affrontare le questioni attuali dal punto di vista del datore di lavoro / feedback della pratica.
4. Il think tank scambia informazioni con altre reti e assicura il trasferimento di conoscenze raccogliendo ed elaborando fatti e proposte da sottoporre all'attenzione del Consiglio direttivo per l'ulteriore sviluppo dell'associazione.

Art. 11 Revisori dei conti

1. I revisori dei conti sono revisori approvati dal RAV. Il mandato è di due anni. È possibile la rielezione.
2. I revisori esaminano la contabilità e i conti annuali. Essi preparano una relazione all'attenzione dell'Assemblea generale.

IV Finanza**Art. 12 Quote associative**

Tutti i soci pagano una quota associativa. Questa viene stabilita annualmente dall'assemblea generale.

Art. 13 Finanziamento

Le attività dell'associazione sono finanziate da:

- a) Quote associative
- b) Benefattori
- c) Sponsorizzazione
- d) Contributi di istituzioni e terzi
- e) Contributi da attività proprie

Art. 14 Responsabilità

Solo il patrimonio dell'Associazione risponde dei debiti dell'Associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

V Disposizioni finali

Art. 15 Anno associativo

L'anno associativo coincide con l'anno solare.

Art. 16 Scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso con una maggioranza di due terzi se alla riunione partecipano almeno tre quarti di tutti i soci. Se alla riunione partecipano meno di tre quarti dei soci, si terrà una seconda riunione entro un mese. In questa riunione l'Associazione può essere sciolta a maggioranza semplice dei membri presenti.
2. I beni dell'Associazione saranno trasferiti a un'organizzazione senza scopo di lucro esente da imposte con uno scopo simile, scelta con un voto a maggioranza semplice dei membri presenti a una riunione del Consiglio direttivo. Questa disposizione dello Statuto non può essere modificata.

Art. 17 Validità

Gli statuti sono stati adottati dall'assemblea generale il 14.11.14 ed entrano in vigore immediatamente.

I membri dell'associazione hanno approvato le modifiche al presente Statuto, in particolare l'art. 6 comma 5 lett. c, l'art. 7 comma 6 lett. e e h e l'art. 8 comma 4 e comma 5, in occasione dell'Assemblea generale del 29 maggio 2024. Il presente Statuto sostituisce quello del 10 maggio 2023 con effetto immediato.

Zurigo, 29 maggio 2024

Il Presidente dell'Associazione



Il Vicepresidente dell'Associazione

